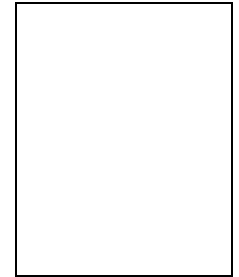


Civile Ord. Sez. 5 Num. 26925 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12133/2022 R.G. proposto da:
PEDILIGGIERI CARMELO (c.f. PDL CML 52C29 G953T),
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Poidomani

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in
persona del procuratore speciale Fabio Giordano, già RISCOSSIONE
SICILIA SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Distefano
Marino

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 9941/2021, depositata l'8/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026
dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Carmelo Pediliggieri riceva una cartella di pagamento relativa
a Irpef e altri tributi per l'anno 2013 a seguito di controllo
automatizzato.

2. Con sentenza n. 1357/2018 la CTP di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente. Per il giudice di primo grado Riscossione Sicilia spa non poteva ritenersi regolarmente costituita. Le controdeduzioni erano state depositate il 23/2/2018 mentre la procura era stata rilasciata il 26/4/2018, senza che il difensore procedesse a un nuovo atto di costituzione. La sanatoria prevista dall'art. 182, secondo comma, c.p.c. non era applicabile al caso di procura inesistente al momento della costituzione. L'Agente per la riscossione non aveva provato la sussistenza del credito, tenuto conto dei documenti depositati dal contribuente sui pagamenti effettuati prima di ricevere la comunicazione di irregolarità.

3. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 9941/2021, accoglieva l'appello di Riscossione Sicilia spa. Il giudice regionale rilevava:

- che la CTP avrebbe dovuto applicare l'art. 182 c.p.c., assegnando un termine per la regolarizzazione della procura;

- che la cartella di pagamento poteva essere notificata a mezzo PEC. Cartella e ruolo potevano essere sottoscritti digitalmente e in ogni caso non era necessaria la sottoscrizione dell'atto amministrativo, essendo sufficiente l'intestazione per verificarne la provenienza;

- che, con riferimento agli importi iscritti a ruolo, corrispondenti a quelli riportati in cartella, non sussisteva la legittimazione passiva dell'Agente per la riscossione, trattandosi di doglianza da rivolgere all'ente impositore.

4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha depositato controricorso.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamenta che l'originaria inesistenza della

procura, come avviene nel caso del suo rilascio successivamente alla costituzione in giudizio, non è sanabile. L'art 182, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente al giudice di concedere un termine per il rilascio di una procura alle liti valida qualora la procura presenti "irregolarità" e non anche nell'ipotesi in cui la procura sia rilasciata successivamente alla costituzione.

2. Il primo motivo è fondato.

L'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, prima di essere modificato dalla cd. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022), non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass., Sez. U., 37434/2022). Risolvendo la questione se la disposizione potesse consentire di porre rimedio anche alla mancanza di procura, le Sezioni Unite hanno affermato che l'estensione dell'art. 182 c.p.c. all'inesistenza, non prevista espressamente dalla norma, si pone in contrasto con gli artt. 125, secondo comma, 165, 166 e 168 c.p.c. e 72 delle disp. att. c.p.c. e con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che nel testo *ratione temporis* applicabile l'art. 182, secondo comma, c.p.c. espressamente faceva riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. 28251/2023 e Cass. 7008/2026).

3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 d.lgs. 112/99 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», il contribuente lamenta che, impugnando la cartella, poteva agire indifferentemente sia nei

confronti dell'ente impositore che nei confronti del concessionario, senza che tra i due soggetti si configuri un litisconsorzio necessario e il concessionario, in caso di mancata partecipazione dell'ente impositore, risponde dell'esito della lite in luogo di quest'ultimo. Il giudice non avrebbe potuto riversare sul contribuente, che aveva provato l'erronea determinazione degli importi della cartella, le conseguenze della mancata partecipazione al giudizio dell'ente impositore.

4. Anche il secondo motivo è fondato.

Sull'erroneo presupposto della presunta "carenza di legittimazione" dell'Agente per la riscossione, il giudice di appello non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare nel merito le contestazioni del contribuente circa la sussistenza del debito riportato nella cartella di pagamento. L'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, di cui è prevista l'abrogazione a decorrere dall'1/1/2027, dall'art. 241, comma 1, lett. *bb*) dal testo unico allegato al d.gs. 24 marzo 2025, n. 33, stabilisce che «[I]l concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Se l'azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso il fatto che il contribuente abbia individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. U., 16412/2007, Cass. 14991/2020 e Cass. 30792/2024).

5. Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza per inosservanza e falsa applicazione artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 456 del 1992, 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza è nulla per motivazione apparente "in ordine alla nullità della cartella per vizio insanabile della notifica". Il giudice non aveva compreso la questione sollevata riguardante la possibilità di verificare "la genuinità e originalità" di un *file* allegato alla notifica a mezzo PEC quando lo stesso non sia sottoscritto digitalmente né contenga attestazione di conformità.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

6.1 I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).

6.2 Dalla motivazione della sentenza risulta che i motivi di doglianza del contribuente attenessero alla possibilità di notificare la cartella di pagamento via PEC e alla sua sottoscrizione. Il giudice di

merito ha evidenziato che è ampiamente riconosciuta la validità della notifica a mezzo PEC e richiamato giurisprudenza (Cass. 4757/2009), confermata anche successivamente (Cass. 26053/2015, 21290/2018 e Cass. 21844/2018), secondo cui la mancanza della sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto. L'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Parte ricorrente sostiene che la motivazione sia apparente perché la questione sollevata fosse diversa, attenendo alla possibilità di verifica della "genuinità e originalità" di un *file* allegato a una notifica a mezzo PEC ma non precisa, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto della precedente fasi di merito la questione fosse stata sollevata.

7. In conclusione, del ricorso devono essere accolti i primi due motivi e rigettato il terzo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25/9/2026

la Presidente

